

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 17/06/2025

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha stipulato in data 8/9/2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.
- Ha infruttuosamente esperito la fase di reclamo, chiedendo che le vengano restituite le somme a lei spettanti a seguito dell'anticipata estinzione ex art. 125-sexies TUB.
- Parte ricorrente chiede il rimborso delle spese sostenute per la stipula del contratto di finanziamento secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, quantificate in via prudenziale in € 607,00, oltre la refusione delle spese di procedura.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Le istanze di parte avversa si palesano infondate per plurime ragioni. Innanzitutto, nel contratto sono riportate in modo analitico e trasparente le voci di costo non soggette a rimborso (spese di istruttoria e spese di intermediazione) in quanto afferenti alla fase

preliminare alla concessione del finanziamento.

- La sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023, in tema di credito immobiliare ai consumatori, che richiama la stessa Lexitor, statuisce che a tutela del soggetto finanziato esiste un documento (il PIES) ove devono essere indicate tutte le voci di costo specificandone la natura upfront o recurring; analoga funzione è svolta dal SECCI per i finanziamenti contro cessione del quinto: pertanto in presenza di un testo contrattuale che fornisca con chiarezza le informazioni in questione, è legittimo ritenere non rimborsabili i costi upfront.
- In via subordinata, eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle spese di intermediazione, in quanto percepite da un soggetto terzo.
- L'intermediario chiede, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, l'accertamento del difetto di legittimazione passiva in relazione agli oneri di intermediazione.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- La sentenza Lexitor, interpretando l'art 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha stabilito che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento tutti i costi del credito sono retrocedibili; le clausole contrattuali difformi sono nulle per contrarietà a norme imperative.
- La eccezione relativa alle spese di intermediazione risulta infondata in quanto tali spese non risultano escluse dagli oneri ripetibili secondo la nuova disciplina e perché nel caso in esame il testo contrattuale prevede che esse siano trasferite alla società finanziatrice.
- Parte ricorrente nelle repliche precisa la domanda formulata nel ricorso, chiedendo in accoglimento integrale del ricorso, oltre le spese di procedura, quanto segue:
 - a) in via principale, il rimborso di € 607,00 a titolo di quota parte non maturata delle spese di istruttoria e intermediazione, calcolate con il criterio pro rata;
 - b) in via subordinata, di definire il rimborso “secondo il criterio della ‘curva degli interessi’ od equità”.

DIRITTO

La presente vicenda ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva ex art. 125-sexies TUB il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

In via subordinata, parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'intermediario del credito in quanto versate a quest'ultimo. L'eccezione non coglie nel segno e non può pertanto essere accolta. Secondo il consolidato orientamento, non assume rilevanza la

destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del prestito include tutti i costi posti a carico di quest'ultimo, del quale l'intermediario è a conoscenza [art. 3, lett. g), dir. 2008/48/CE] (v., tra le altre, Collegio di Bologna, n. 11202/2023; Collegio Milano n. 12405/2023; Collegio di Bari, n. 6852/2023; Collegio di Torino, n. 10337/2020).

Dal punto di vista normativo il Collegio osserva che ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), il quale nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Il Collegio evidenzia che l'orientamento condiviso tra i Collegi, al quale aderisce, assicura continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare, si ritiene che, in caso di estinzione anticipata, ai costi recurring sia applicabile il criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso, mentre a quelli up front il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), sempre in assenza di una diversa previsione pattizia.

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è pure orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Nel merito, sulla base della documentazione in atti il Collegio rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel settembre 2024 in corrispondenza della rata n. 47 di 84, come risulta anche da conforme conteggio estintivo; la quietanza liberatoria non è in atti, ma l'anticipata estinzione del finanziamento è circostanza pacifica. Sono invece allegate le condizioni contrattuali, debitamente sottoscritte, che indicano le somme versate dalla ricorrente e descrivono il contenuto delle commissioni e oneri pattuiti.

Quanto alla qualificazione degli oneri contrattuali, aderendo agli orientamenti condivisi il Collegio ritiene che le spese di istruttoria abbiano natura upfront, considerato che la voce "archiviazione documenti" remunerata da tali commissioni è limitata temporalmente alla sola fase preliminare del rapporto, e siano pertanto soggette all'applicazione del criterio della curva degli interessi (Collegio di Bologna, n. 2199/2024). Lo stesso dicasi per le spese di intermediazione.

Quanto ora precisato viene applicato nella tabella di seguito riportata per calcolare la quota non maturata delle predette spese.



Alla luce di quanto sopra esposto, in applicazione del suddetto criterio di calcolo il Collegio ritiene che alla ricorrente vada riconosciuta la somma di € 285,00. Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla stessa in via principale in quanto questa ha calcolato tutte le voci di costo con il criterio pro-rata temporis, ma rientra nella domanda subordinata con cui chiede la definizione del rimborso “secondo il criterio della ‘curva degli interessi’ od equità”.

Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e riconosce il diritto della parte ricorrente a ottenere dall'intermediario la somma di € 285,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 285,00 (duecentottantacinque/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI